

**L'articolo 1** reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nelle norme che seguono.

Sono individuati quali soggetti interessati all'operazione di emersione dei capitali detenuti all'estero taluni soggetti fiscalmente residenti in Italia e cioè le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli intermediari abilitati ad eseguire le operazioni di rimpatrio sono gli intermediari che possono svolgere le funzioni di sostituto d'imposta sia in relazione al pagamento della somma prevista dagli articoli 2 e 3, necessaria per conseguire gli effetti della regolarizzazione, sia in relazione ai redditi delle attività rimpatriate e dei titoli e strumenti finanziari acquisiti con dette attività. Ai medesimi intermediari compete altresì il compito di detenere in custodia, deposito, amministrazione gli speciali strumenti finanziari di debito emessi e sottoscritti dagli interessati che intendono avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 3 per conseguire gli effetti dell'emersione con il pagamento di una somma inferiore a quelle prevista dall'art. 2.

**L'articolo 2** individua i presupposti e la prima modalità attraverso la quale avviene l'operazione di rimpatrio delle attività detenute all'estero in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale valutario. Il rimpatrio è consentito a coloro che detenevano al di fuori del territorio dello Stato denaro e altre attività finanziarie almeno al 31 dicembre 2007. Non possono, quindi, costituire oggetto di regolarizzazione i capitali costituiti all'estero dal 1° gennaio 2008. Il rimpatrio avviene affidando ad un intermediario l'incarico di accogliere in deposito, custodia, amministrazione, gestione, il denaro e le attività finanziarie provenienti dall'estero. Queste possono consistere in attività finanziarie di diversa natura e cioè sia attività liquide sia attività illiquide. Le attività finanziarie possono quindi essere rappresentate dal denaro proveniente da conti correnti o depositi esteri ovvero dalle attività e dagli strumenti finanziari indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR. Gli interessati corrispondono all'intermediario una somma pari al X per cento dell'ammontare rimpatriato e le attività così rimpatriate sono liberamente disponibili.

**L'articolo 3** individua, invece, la modalità alternativa a quella indicata nell'art. 2 attraverso la quale avviene l'operazione di rimpatrio. Fermi restando i presupposti indicati nell'articolo 2, essa consiste nell'operazione di rimpatrio di attività finanziarie provenienti dall'estero alla quale seguono il pagamento di una somma pari all' (X-Y) per cento dei capitali rimpatriati ed un contestuale impegno a sottoscrivere, entro il termine di XXX dalla data di rimpatrio, buoni postali o strumenti finanziari di debito. La somma prevista per conseguire gli effetti del rimpatrio è inferiore a quella fissata nell'articolo 2 in virtù del fatto che le somme rimpatriate devono essere investite in buoni postali fruttiferi o in speciali titoli di debito a lungo termine destinati a finanziare la ricostruzione nei territori dell'Abruzzo interessati dal sisma del 6 aprile 2009. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuati gli emittenti abilitati ad emettere i titoli in esame. Gli speciali titoli di debito acquisiti con le attività rimpatriate non

possono essere alienati prima del decorso di un decennio dalla data di sottoscrizione degli stessi.

Tale vincolo sulla durata minima dell'investimento in titoli destinati a finanziare opere di ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 6 aprile giustifica l'applicazione di un'aliquota inferiore sugli ammontari rimpatriati. Gli interessati possono comunque conseguire il rimborso anticipato, o procedere al trasferimento a terzi degli speciali titoli o alla costituzione in garanzia degli stessi con il preventivo versamento della differenza tra la somma individuata applicando l'aliquota prevista dall'articolo 2 e quella prevista dall'articolo alle attività finanziarie inizialmente sottoscritte delle quali avviene il rimborso oppure è richiesto il trasferimento a terzi o la costituzione in garanzia.

**L'articolo 4** disciplina gli adempimenti richiesti agli interessati e agli intermediari per conseguire gli effetti indicati nell'articolo 5. Gli interessati devono presentare agli intermediari una dichiarazione riservata nella quale sono indicate distintamente le attività finanziarie oggetto di rimpatrio. La dichiarazione deve contenere un'attestazione riguardante l'esistenza delle attività detenute all'estero almeno al 31 dicembre 2007, in conformità con quanto disposto dall'articolo 2. Con Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono approvati il modello di dichiarazione riservata ed i cambi da adottare per la conversione in euro delle attività denominate in valuta estera.

Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione riservata e versano le somme determinate ai sensi degli articoli 2 e 3 e prelevate agli interessati al momento del rimpatrio ovvero nel rimborso, cessione o costituzione in garanzia degli speciali titoli di debito prima del decorso di un **decennio** dalla data di sottoscrizione degli stessi. Specifiche disposizioni sono previste per consentire agli intermediari di acquisire la provvista necessaria per eseguire i versamenti.

**L'articolo 5** regola gli effetti del rimpatrio. Il rimpatrio produce, nei limiti degli importi indicati nella dichiarazione riservata, la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta in corso fino al 31 dicembre 2007, per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento. Inoltre estingue le sanzioni amministrative e previdenziali ed opera come causa di non punibilità per i reati indicati nella lettera c). In tal caso gli interessati possono opporre agli organi di accertamento gli effetti preclusivi ed estintivi derivanti dalla presentazione della dichiarazione riservata con invito a detti organi a controllare l'esattezza degli importi corrisposti.

Per quanto riguarda gli effetti preclusivi degli accertamenti essi non si producono qualora la violazione sia stata constatata oppure siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività di accertamento nei confronti degli interessati. La causa di non punibilità per i reati di cui alla lettera c) non opera, invece, qualora per gli illeciti penali ivi indicati sia stato già avviato un procedimento penale.

Il rimpatrio determina anche uno specifico regime di riservatezza per i conti che accolgono le disponibilità rimpatriate e successivamente reinvestite. E' previsto che, nei limiti dell'ammontare rimpatriato, gli intermediari non sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria dati e notizie relative ai rapporti aperti ad eccezione della rilevazione prevista dall'art. 7, comma 6, del d.p.r. n. 29 settembre 1973, n. 605. Il regime di riservatezza è garantito anche nel caso in cui le attività rimpatriate, pur reinvestite, sono trasferite presso altri intermediari.

Per il denaro e le attività finanziarie rimpatriate gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto legge n. 167 del

EMERSIONE DI ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO

Il Punto n°  
168

Presto col  
terzo scudo

**Art. 1 - Definizioni**

1. Ai fini delle disposizioni di cui **Il Punto n° 168 Presto col terzo scudo**, si intende per:

- a) "interessati", le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell' articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato ;
- b) "intermediari", le banche italiane, le società d'intermediazione mobiliare previste dall' articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico della finanza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , le società di gestione del risparmio previste dall' articolo 1, comma 1, lettera o), dello stesso testo unico , limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti;
- c) " decreto-legge n. 167 del 1990", il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori;
- d) " decreto-legislativo n. 231 del 2007, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- e) " decreto legislativo n. 74 del 2000", il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell' articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 .
- f) "codice civile", il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modificazioni ;
- g) " codice penale" il Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni;
- h) "legge fallimentare" il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni

## 2 - Rimpatrio

1. Nel periodo tra il **1° luglio e il 31 dicembre 2009** gli interessati che rimpatriano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attività finanziarie detenute almeno al 31 dicembre 2007 fuori del territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 5 con il versamento di una somma pari al **(X)** per cento dell'importo dichiarato delle attività finanziarie medesime, che non è deducibile, né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Le attività così rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalità, rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile.

## 3. Rimpatrio con sottoscrizione di speciali titoli di debito.

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 2, gli interessati possono altresì conseguire gli effetti indicati nell'articolo 5 con il versamento di una somma pari al **(X-Y)** per cento dell'importo dichiarato delle attività finanziarie rimpatriate qualora, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 3, sia rilasciata all'intermediario una dichiarazione contenente l'impegno ad investire le somme rimpatriate in strumenti finanziari di debito. Ai fini del presente articolo si intendono per strumenti finanziari di debito i buoni postali fruttiferi emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. nonché gli strumenti finanziari di debito di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera b) del Testo Unico della Finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, emessi da società, anche a partecipazione prevalente dello Stato ed Enti pubblici, individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme raccolte con l'emissione degli strumenti finanziari di debito di cui al precedente periodo sono utilizzate per l'attività di finanziamento, diretto ed indiretto, delle iniziative di ricostruzione dei territori interessati al sisma del 6 aprile 2009 nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione.

2. Le somme rimpatriate sono investite negli strumenti finanziari emessi ai sensi del comma 1 entro **XXX giorni** dalla data di rimpatrio delle somme e detti strumenti sono immessi in appositi conti di deposito, custodia e amministrazione intrattenuti con gli intermediari finanziari. Qualora detti strumenti non siano sottoscritti entro il termine di cui al precedente periodo e nel caso in cui siano rimborsati, ceduti a terzi a titolo gratuito o a titolo oneroso ovvero siano dati in garanzia prima che siano trascorsi **dieci anni** (?) dalla data di sottoscrizione, gli interessati o loro aventi causa a titolo gratuito, per realizzare l'operazione, sono tenuti a versare preventivamente agli intermediari presso i quali sono intrattenuti i predetti conti la differenza tra la somma prevista ai sensi dell'articolo 2 e quella prevista dall'articolo 3, comma 1, commisurata rispettivamente agli strumenti finanziari non sottoscritti e a quelli inizialmente sottoscritti dei quali si procede al rimborso ovvero si intende procedere alla cessione o alla costituzione in garanzia.

#### **Art. 4 - Adempimenti**

1. Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero e optando per il versamento della somma di cui agli articoli 2 e 3. Nel caso previsto dall'art. 3, comma 1, unitamente alla dichiarazione riservata, gli interessati presentano apposita richiesta di investimento delle somme rimpatriate nelle attività finanziarie emesse ai sensi del medesimo articolo 3, comma 1. Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attività da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, **almeno al 31 dicembre 2007**. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di dichiarazione riservata. Per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie espresse in valuta diversa dall'euro viene utilizzato il cambio stabilito con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 giugno 2009, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell' articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , per il periodo da **gennaio 2007 a dicembre 2007**. Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui all'articolo 2 o all'art. 3, comma 1, è commisurata all'ammontare delle altre attività finanziarie rimpatriate indicato nella dichiarazione riservata.

2. Gli intermediari versano la somma di cui agli articoli 2 e 3 secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , senza effettuare la compensazione di cui all' articolo 17 dello stesso decreto, entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata. Nel caso previsto dall'articolo 3, comma 2, il versamento è eseguito entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese nel quale le attività finanziarie sono state rimborsate, cedute ovvero costituite in garanzia. Gli intermediari sono abilitati a trattenere la provvista necessaria per il versamento delle somme dall'importo del denaro rimpatriato, ovvero, qualora l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari, anche in mancanza di apposite istruzioni dello stesso. Nel caso previsto dall'art. 3, comma 2, l'intermediario si astiene dal dar seguito all'operazione di cessione se non riceve dagli interessati la somma da versare commisurata agli strumenti finanziari dei quali è richiesta la cessione o la costituzione in garanzia.

3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione riservata. Gli intermediari comunicano all'amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'ammontare complessivo delle attività rimpatriate, quello delle somme di cui agli articoli 2 e 3 versate,

senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata.

4. Nei confronti degli intermediari, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi alle somme di cui agli articoli 2 e 3 si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

#### **Art. 5 - Effetti del rimpatrio**

1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attività finanziarie effettuato ai sensi degli articoli 2 e 3 e nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 4:

a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio;

b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall' articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990 , relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate;

c) esclude, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate, la punibilità per i reati tributari di cui agli **articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11** del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , per i reati previsti dagli **articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale** , nonché per i reati previsti dagli articoli **2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2634, 2635 del Codice Civile e dagli articoli 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 della legge fallimentare** sempreché detti reati siano riferiti alle somme oggetto di rimpatrio.

2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di antiriciclaggio indicati all'articolo 6, comma 1, e quelli di rilevazione previsti dagli articoli 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari non effettuano le comunicazioni all'amministrazione finanziaria previste dall' articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990 . Gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari e previdenziali, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui all'articolo 3. Sono dovute le comunicazioni previste dall'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

3. Per quanto riguarda la non comunicazione all'amministrazione finanziaria disposta dal comma 2, qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie indicati nel comma 2, gli intermediari devono comunicare alla medesima amministrazione i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate, nonché quelli eccedenti i medesimi.

4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attività di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonché per l'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

5. Relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello precedente, ove la dichiarazione medesima sia presentata nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2009.

6. Relativamente alle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano all'intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo, la ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attività.

7. In caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi e estintivi di cui al comma 1 con invito a controllare la congruità della somma di cui all'articolo 2 o 3, comma 1, in relazione all'ammontare delle attività indicato nella dichiarazione riservata. Previa adesione dell'interessato, le basi imponibili fiscali e contributive determinate dalle amministrazioni competenti sono definite fino a concorrenza degli importi dichiarati.

8. Il rimpatrio delle attività non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo (comprovata dagli Uffici...). Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione riservata. La conoscenza dell'intervenuta presentazione della dichiarazione riservata ai sensi degli articoli 2 e 3 non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. La presentazione della dichiarazione riservata ai sensi degli articoli 2 e 3 non costituisce notizia di reato.

9. Gli interessati possono comunicare agli intermediari cui è presentata la dichiarazione riservata i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dal 1 gennaio 2008 e prima della presentazione della dichiarazione medesima, fornendo contestualmente la provvista corrispondente alle imposte dovute, che sarebbero state applicate dagli intermediari qualora le attività finanziarie fossero già state depositate presso gli stessi. Nei confronti degli intermediari si applica l'articolo 4, comma 4. La determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel presente comma può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'art. 6 del decreto-legge n. 167 del 1990. In tal caso, sui redditi così determinati, l'intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al precedente periodo è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si è perfezionata l'operazione di rimpatrio

10. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro e altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del presente decreto, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi del comma 2, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al comma 2, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente.

#### **Art. 6 - Disposizioni in materia di antiriciclaggio e altre disposizioni di carattere penale**

1. Alle operazioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2007 e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

2. L'utilizzo delle modalità di cui agli articoli 2 e 3 per effettuare il rimpatrio di attività detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 5 ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai casi di reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di



produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione.

**Articolo 7. Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di monitoraggio fiscale valutario**

1990 e gli intermediari non sono tenuti ad effettuare le comunicazioni nominative previste dall'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 167 del 1990.

Restano invece fermi gli obblighi di rilevazione e comunicazione previsti dalla normativa antiriciclaggio e gli obblighi di informazione previsti dalla legge penale, dalla normativa sull'applicazione delle misure di prevenzione e, ove previsti, dalla legge civile. Specifiche disposizioni regolano la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro e la tassazione dei redditi delle stesse realizzati dal 1° gennaio 2008 fino alla data del rimpatrio. Per detti redditi è data agli interessati l'opzione tra la determinazione analitica ovvero quella forfetaria prevista dall'art. 6 del decreto legge n. 167 del 1990.

**L'articolo 6** prevede che le operazioni di rimpatrio sono eseguite nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del riciclaggio del denaro di provenienza illecita di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007. E' altresì previsto che il rimpatrio non produce alcuno degli effetti indicati nell'articolo 5, né ai fini amministrativi né penali, qualora le attività rimpatriate derivino da reati diversi da quelli per i quali opera la causa di non punibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c). Gli effetti del rimpatrio si producono, invece, qualora i reati siano estinti, non punibili, oppure non previsti come tali dall'ordinamento a meno che non si tratti di reati di particolare gravità sociale.

L'articolo 7.